

## APPROVAZIONE DEL TESTO DEFINITIVO DEL CODICE PENALE

### Libro III - Delle contravvenzioni in particolare Titolo I - Delle contravvenzioni di polizia

#### **Art. 688 Ubriachezza**

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è colto in stato di manifesta ubriachezza è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309.

La pena è dell'arresto da tre a sei mesi se il fatto è commesso da chi ha già riportato una condanna per delitto non colposo contro la vita o l'incolumità individuale.

La pena è aumentata se l'ubriachezza è abituale.